



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Dante"**

Via Rusnati,1 - 21013 Gallarate (VA)

C.F. 91055810120- Cod. Meccanografico VAIC878006

Tel. 0331.792428 - Fax 0331.774924 - e-mail: vaic878006@istruzione.it

**CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2014/15**

**PARTE PRIMA
NORMATIVA**

**TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Campo d'applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio presso l'Istituto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono a partire dalla data di stipula, fatte salve le procedure previste dal CCNL 2006/09.
3. Il presente contratto rimane in vigore fino alla stipula di eventuale nuovo contratto decentrato d'Istituto.
4. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente protocollo d'intesa, si applica il C.C.N.L. comparto scuola, nonché la legislazione scolastica vigente.
5. Si procederà in ogni caso alla stesura di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto a seguito di stipula di un nuovo CCNL.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione.
3. La procedura deve concludersi entro i trenta giorni successivi alla data di convocazione del primo incontro.
4. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.
5. Durante l'intera fase di interpretazione autentica le parti si impegnano a non assumere decisioni unilaterali sulle materie in discussione.

**TITOLO SECONDO
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

Art. 3 - Regolamentazione delle relazioni sindacali di scuola

1. Le relazioni sindacali di scuola sono procedure previste dal Contratto Nazionale attraverso le quali le RSU, le Organizzazioni sindacali e l'Amministrazione definiscono aspetti dell'organizzazioni del lavoro.

Si articolano, come da art. 6 CCNL, in :

- informazione preventiva
- contrattazione integrativa
- informazione successiva

2. Contrattazione integrativa.

La delegazione trattante è costituita come segue:

- per la parte pubblica : il Dirigente Scolastico;
- per la parte sindacale : le RSU e i rappresentanti designati dalle OOSS firmatarie del CCNL.

Su richiesta di una delle due parti si procede alla calendarizzazione degli incontri, la cui data deve essere fissata entro tre giorni dalla richiesta.

3. Calendario di massima degli incontri e della consegna di documenti.

All'inizio di ciascun anno scolastico sarà definito il calendario di massima degli incontri e della consegna dei documenti informativi.

4. Modalità di trasmissione delle comunicazioni delle RSU.

Le RSU trasmettono le loro comunicazioni ai lavoratori della scuola attraverso l'esposizione all'Albo sindacale e la conservazione delle stesse negli appositi raccoglitori. E' messo a disposizione delle RSU uno spazio dedicato sul sito web dell'istituzione scolastica, per la diffusione di comunicazioni e materiali interni, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 4 - Agibilità sindacale all'interno dell'istituto

1. ALBO SINDACALE R.S.U. - Le RSU hanno diritto ad avere un apposito albo in ogni plesso dell'istituzione scolastica per affiggere materiale inerente la loro attività. La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile e visibile ai lavoratori. Le RSU provvederanno alla cura dell'albo assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo da parte del Dirigente.

2. ALBO SINDACALE - Alle OO.SS. è garantito l'utilizzo di una apposita bacheca. La bacheca è allestita all'ingresso in via permanente in luogo accessibile e visibile. Nella bacheca sindacale le OO.SS. esercitano il diritto di affissione assumendosene la relativa responsabilità di materiale di interesse sindacale e del lavoro. Non è prevista l'autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico.

3. UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE - Ai delegati sindacali è consentito utilizzare, per le finalità inerenti alle funzioni attribuite, il locale biblioteca e le attrezzature della scuola per lo svolgimento delle attività sindacali.

4. I delegati sindacali hanno diritto di accesso agli atti della scuola nelle materie di informazione preventiva e successiva. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e di norma entro 2 giorni dalla richiesta.

Art. 5 - Permessi sindacali

1. I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti giornalieri ed orari entro i limiti complessivi ed individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dall'accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998. Le ore di permesso sono ripartite in misura uguale tra i delegati.

La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico:

- dalle segreterie territoriali delle OO.SS. se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
- direttamente dalle RSU per la quota di loro spettanza.

2. La comunicazione deve avvenire almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso.

Art. 6 - Regolamentazione delle Assemblee e riunioni sindacali

Il diritto di Assemblea sindacale è regolato dall'art. 8 del CCNL 2006/2009. L'Assemblea sindacale può essere, in orario di servizio o fuori orario:

- di soli docenti
- del solo personale ATA

- di tutti i lavoratori della scuola

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico.
2. Di norma possono essere tenute nella scuola non più di due assemblee al mese della durata massima di due ore. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente Scolastico ne fa oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. La convocazione dell'assemblea, la durata e la sede dovranno essere comunicate al Dirigente Scolastico dai soggetti sindacali promotori almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta.
3. **Per il personale docente** sono indette nelle prime due ore o nelle ultime due ore di lezione. Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche nelle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate.
4. **Per il personale ATA** è consentita la partecipazione alle assemblee sindacali garantendo, però, la presenza di un collaboratore scolastico in ogni plesso e di un assistente amm.vo. Per assicurare l'esercizio delle attività sindacali si adotterà la turnazione per le presenze in servizio durante le assemblee.

Art. 7 - Regolamentazione contingenti in caso di sciopero

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali dovrà essere assicurata l'effettività delle seguenti prestazioni indispensabili, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:
 - attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini, degli esami finali e delle prove nazionali INVALSI, nonché degli esami di idoneità.
2. In occasione dello sciopero **i docenti** in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in Istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.
3. Il personale in servizio potrà rendere comunicazione volontaria al Dirigente Scolastico circa l'adesione allo sciopero nei limiti previsti dall'art. 2 comma 3 dell'allegato "Attuazione della legge 146/90", integrata dalla legge 83/2000, le quali dettano norme ad assicurare i servizi essenziali nei settori di pubblica utilità. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico invita in forma scritta il personale docente a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero, al fine di valutare l'entità di riduzione del servizio, determinare il contingente minimo per garantire le attività essenziali, comunicare alle famiglie e all'UST le modalità di funzionamento o la sospensione delle attività didattiche. E' obbligo del dipendente firmare l'avviso di sciopero almeno per presa visione.
 - L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Capo d'Istituto.
4. **Per il personale ATA** il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni, in particolare:
 - per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 2 assistenti amministrativi e 2 collaboratori scolastici;
 - per garantire lo svolgimento degli esami finali di licenza: 2 assistenti amministrativi e 2 collaboratori scolastici;
 - per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo: il Direttore S.G.A., 1 assistente amministrativo, 1 collaboratore scolastico.
5. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Nella comunicazione del personale da obbligare, il D.S. indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire in forma scritta), successivamente

effettuerà un sorteggio escludendo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

Art. 8 - Pubblicità del contratto

1. Copia del presente contratto è data in visione dall'Amministrazione a tutto il personale in servizio al momento della sua entrata in vigore e, in seguito, all'atto dell'assunzione.
2. Copia del suddetto contratto rimane affissa all'Albo sindacale di ogni plesso dell'Istituto Comprensivo e pubblicata in apposita sezione nel sito web dell'Istituzione Scolastica.

PARTE SECONDA

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 9 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 10 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione, ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
2. Al RSPP compete un compenso per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR.

Art. 11 - Le figure sensibili

1. Nell'istituto comprensivo sono individuate le seguenti figure:
 - Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)
 - Addetti al primo soccorso
 - Addetti squadra antincendio
 - Preposti
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
4. Alle figure ASPP viene destinato un compenso gravante sui fondi appositamente assegnati dal MIUR o, in carenza di questi, al Fondo dell'istituzione scolastica

PARTE TERZA

CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE

TITOLO I AREA DOCENTI

Art. 12 – Stanziamenti risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del compenso accessorio dei docenti sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - c. altre risorse provenienti dall'Amministrazione (Area a forte processo immigratorio, Centro sportivo, Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti) e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale dell' istituzione scolastica, per specifiche attività e progetti, a seguito di accordi, convenzioni od altro.

La definizione degli importi viene riportata nella tabella allegata (Allegato A) che viene aggiornata annualmente secondo le disposizione dell'Amministrazione centrale.

Art. 13 – Utilizzo risorse: Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa

1. Le funzioni sono assegnate, secondo criteri e numero stabiliti, dal Collegio dei Docenti, in coerenza con specifiche necessità ravvisate nel Piano dell'offerta formativa, previa determinazione delle competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni e con conseguente valutazione dei risultati attesi.

Lo stesso Collegio dei Docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione sulla base della valutazione comparativa, sia delle esperienze professionali e culturali comunque acquisite, sia di specifici corsi di formazione.

2. La valutazione annuale dell'operato di ogni Docente verrà effettuata dal Collegio dei Docenti nella seduta prevista per il mese di giugno.

Art.14 - Utilizzo risorse: Attivita' da retribuire con il fondo a livello di istituzione scolastica - Priorità

1. Il fondo dell'istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente per sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del P.O.F. e dalle sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro, nonché delle attività e del servizio.

Il fondo è, inoltre, finalizzato alla qualificazione ed all'ampliamento dell'offerta formativa anche in relazione alle richieste provenienti dall'utenza. Nella ripartizione del FIS si terrà conto delle seguenti priorità:

Per il personale docente:

- a) Attuazione di progetti specifici con prestazione di ore aggiuntive di insegnamento;
- b) Svolgimento incarichi di supporto organizzativo;
- c) Funzionamento di gruppi di lavoro/commissioni.

Per il personale ata:

- a) Intensificazione (sostituzione);
- b) Ore di straordinario;
- c) Svolgimento mansioni aggiuntive.

L'entità dell'importo forfetario terrà conto della complessità dei compiti relativi all'incarico svolto.

2. Per le attività da retribuire si fa riferimento alla tabella allegata (allegato B) che verrà aggiornata ogni anno in seguito a contrattazione con le rappresentanze sindacali.

3. Il Fondo di Istituto sarà liquidato al termine dell'anno scolastico.

4. Tutti gli impegni dovranno essere attestati da verbali e firme, mentre gli incaricati o referenti dovranno individualmente produrre una dichiarazione dell'effettivo lavoro svolto.

5. I compensi saranno ridotti per assenze (escluso ferie) pari a 1 mese o frazione superiore a 15 giorni.

6. I docenti interessati presenteranno entro il 15 giugno la relazione relativa all'attività svolta nell'anno scolastico, da retribuire con il Fondo di Istituto.

TITOLO II AREA PERSONALE ATA

Art. 15 - Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del compenso accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici;
 - b. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - c. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici (Funzioni miste e Prescuola) o privati (Frutta nelle scuole), destinate a retribuire il personale dell'istituzione scolastica, per specifiche attività e progetti, a seguito di accordi, convenzioni od altro.

Art. 16 - Incarichi specifici

1. Il Dirigente scolastico individua gli incarichi specifici che comportano l'assunzione di ulteriori responsabilità (art. 47 lettera CCNL del 2007), il personale designato e gli importi attribuibili.
2. Al personale beneficiario della posizione economica non possono essere attribuiti incarichi specifici che comportino ulteriore incremento della retribuzione (art. 4 Accordo Naz. tra Miur e Organizzazioni sindacali del 20/10/2008).
3. Gli incarichi saranno oggetto di appositi atti formali.
4. In caso di assenze (escluso ferie) pari a 1 mese o frazione superiore a 15 giorni i compensi saranno ridotti proporzionalmente.

Annualmente vengono individuati gli incarichi specifici e relativi compensi, esposti nell'allegato B, da assegnare al personale ATA, pur ribadendo che tutto il personale deve essere disponibile all'assolvimento del servizio nell'ambito del proprio mansionario.

Art. 17 - Attività da retribuire con il fondo dell' Istituzione scolastica

1. A carico del Fondo di Istituto verrà retribuito il personale impegnato in attività aggiuntive individuate in coerenza con la realizzazione del POF, compatibilmente con le risorse a disposizione, secondo la tabella allegata (allegato B).
2. I compensi saranno liquidati al termine dell'anno scolastico.
3. In caso di assenze (escluso ferie) pari a 1 mese o frazione superiore a 15 giorni i compensi saranno ridotti proporzionalmente.

Art. 18 - Clausola di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme legislative e contrattuali nazionali vigenti.

Art. 19 - Clausola di salvaguardia

Il totale delle risorse economiche, previste nella ripartizione e nell'attribuzione dei compensi accessori individuali a carico del Fondo dell'istituzione scolastica, vengono annualmente aggiornate dalla contrattazione integrativa di Istituto, sulla base dei parametri comunicati dal MIUR. (Allegato A).

Qualora, successivamente, le somme effettivamente erogate non corrispondessero a quanto comunicato dal MIUR, si procederà a una ridefinizione proporzionale dei compensi in sede di contrattazione con le RSU.

Gallarate, 26/01/2015

